



CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

oooooo

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa»;

Visto in particolare l'art. 1 comma 1 secondo cui "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo due, comma due, lettera G, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Visto l'articolo 4, comma 2 che prevede la possibilità per i vertici degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e fino al 31 maggio 2020;

Visto, in particolare l'articolo 4 comma 3 secondo cui: "Per assicurare le finalità di cui al comma 2, i vertici degli uffici possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze o delle adunanze;



CORTE DEI CONTI

- e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze pubbliche del controllo;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza del controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;
- g) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alla parte";

Rilevato che, allo stato delle dotazioni informatiche disponibili da parte della Sezione non è possibile garantire, nell'immediato e per tutte le cause che non presentino carattere d'urgenza, l'attuazione della previsione di cui alla lett. f);

Rilevato altresì che le cause già iscritte a ruolo per le udienze monocratiche, collegiali, pubbliche e camerali dei mesi di aprile e maggio non presentano caratteristiche per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alla parte;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto pertanto di dover disporre il rinvio d'ufficio di tutte le udienze a data successiva al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. g);

Sentita l'Autorità sanitaria regionale e l'Ordine degli Avvocati di Torino che hanno espresso il loro avviso con note del 12 marzo 2020;

#### DISPONE

- 1) il rinvio d'ufficio di tutte le udienze pubbliche e di tutte le udienze camerali della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sia in composizione collegiale per i giudizi in materia di responsabilità e in materia di conti giudiziali, sia in composizione monocratica per i giudizi in materia pensionistica, a data da destinarsi, e comunque a data successiva al 31 maggio 2020, salva la trattazione di eventuali istanze di provvedimenti cautelari ed aventi carattere d'urgenza sia in materia di responsabilità che pensionistica;
- 2) in detta seconda eventualità la trattazione dovrà avvenire in stretta osservanza delle stringenti misure di contrasto alla diffusione del contagio e cioè consentendo lo svolgimento delle udienze con

collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza o con ogni altro mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;

DISPONE ALTRESI',

3) in osservanza delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute d'intesa con le Regioni, dal Segretario generale della Corte dei conti ed in coerenza con le prescrizioni di cui allegato 1) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, che l'accesso del pubblico alla segreteria della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sia limitato alle sole persone che devono svolgervi attività urgenti ed indifferibili anche alla luce della sospensione dei termini previste dal già menzionato decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e comunque con modalità tali da evitare assembramenti;

4) la segreteria della Sezione sarà aperta al pubblico per gli adempimenti necessari dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì avendo cura di permettere l'accesso in ufficio di una sola persona per volta osservata la distanza di almeno un metro dall'operatore.

Tutti gli atti potranno essere ricevuti in modalità telematica ai seguenti indirizzi P.E.C.:

- ✓ giudizi in materia di responsabilità: [piemonte.giurisdizione.resp@corteconticert.it](mailto:piemonte.giurisdizione.resp@corteconticert.it);
  - ✓ giudizi in materia pensionistica: [piemonte.giurisdizione.pens@corteconticert.it](mailto:piemonte.giurisdizione.pens@corteconticert.it);
  - ✓ giudizi in materia di conti giudiziali: [piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it](mailto:piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it);
  - ✓ gli avvocati che devono recarsi nella segreteria della sezione dovranno anticiparlo via mail alla PEO specificando ragioni dell'accesso per poter prevedere il tempo della rispettiva permanenza. La segreteria comunicherà loro l'ora a cui accedere.
  - ✓ Qualora intendano chiedere copia di atti non consultabili in formato digitale manderanno la richiesta dalla loro PEC alla PEO o PEC che provvederà quanto prima a informare l'avvocato sui diritti di segreteria dovuti; l'avvocato invierà una copia con i diritti richiesti annullati con la sua sigla e dovrà conservare nel fascicolo la richiesta suddetta.
  - ✓ 5) tutti gli appuntamenti ove richiesti, saranno gestiti previa prenotazione. A tal fine e per qualunque altra urgenza o esigenza informativa sarà possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi e-mail:
- ✓ [renzo.piasco@corteconti.it](mailto:renzo.piasco@corteconti.it);
  - ✓ [francesca.campana@corteconti.it](mailto:francesca.campana@corteconti.it);



CORTE DEI CONTI

Rimangono invariate le disposizioni concernenti la consultazione on line del fascicolo elettronico (FOL) consultabile al seguente link:

<https://portaleservizi.corteconti.it/public/Home/Index?context=GIURISDIZIONE>

Torino, 12 marzo 2020

  
Il Presidente della Sezione Giurisdizionale  
Cinthia Pinotti



CORTE DEI CONTI